

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA

approvato al VIII Congresso di Senigallia 1 novembre 2004

Articolo 1 (Principi ispiratori)

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia - Cuba è l'organizzazione democratica delle persone che vogliono operare, nel rispetto della Costituzione italiana, per lo sviluppo dei rapporti internazionali di amicizia, di solidarietà e cooperazione con il popolo cubano e i suoi legittimi rappresentanti.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia - Cuba si ispira agli ideali della Resistenza italiana e della Rivoluzione cubana, ai principi della solidarietà, dell'uguaglianza e della fraterna collaborazione tra i popoli, contro ogni forma di razzismo e di oppressione, per la salvaguardia dei diritti umani collettivi e individuali, per il consolidamento della pace nel mondo.

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia - Cuba è un'associazione di promozione sociale autonoma e pluralista e si colloca nel vasto movimento progressista e antifascista del nostro Paese.

Articolo 2 (Scopi)

Scopo dell'Associazione è lo sviluppo del lavoro per l'amicizia e la solidarietà con il popolo cubano e con le sue organizzazioni di massa e rappresentative, sulla base dei principi ispiratori del presente Statuto.

Pertanto è suo impegno:

a) promuovere scambi fra Italia e Cuba nel campo della cultura, della scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi ed associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi.

Negli ambiti specifici, s'impegna a sollecitare una cooperazione tecnica, scientifica, economica, culturale, artistica di comune interesse.

b) promuovere gemellaggi tra enti e istituzioni dei due paesi.

c) promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, nonché festival, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici.

d) promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale, sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l'attività dell'Associazione, senza fini di lucro, quale strumento di solidarietà attiva e concreta con Cuba.

e) curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti, bibliografie, ecc. per la conoscenza reciproca della storia, della cultura e della realtà socio-economica dell'Italia e di Cuba.

f) mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche cubane in Italia e quelle italiane a Cuba.

Articolo 3 (Partecipazione ad iniziative esterne)

L'Associazione può aderire a quelle manifestazioni e iniziative che a livello nazionale e/o internazionale, abbiano come fine la pace e la solidarietà tra i popoli, l'affermazione dei valori di libertà e democrazia, contro ogni forma d'imperialismo e neocolonialismo e di discriminazione razziale.

L'Associazione Nazionale e le sue strutture territoriali non possono partecipare direttamente ad elezioni politiche o amministrative, né nazionali, né locali, né internazionali.

I singoli soci esercitano i diritti di cittadini, escludendo un coinvolgimento diretto, organizzativo o finanziario dell'Associazione.

Articolo 4 (Rapporti internazionali)

L'Associazione riconosce come interlocutore cubano principale e privilegiato l'Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos (I.C.A.P.)

Le relazioni fra le due istituzioni si fondano sui principi dell'amicizia e della solidarietà internazionalista, sul rafforzamento dei valori politici, sociali e culturali dei due popoli, salvaguardando le rispettive autonomie.

L'Associazione si impegna a non mettere in atto alcuna forma di ingerenza nella politica dell'attuale sistema istituzionale cubano.

L'Associazione partecipa all'attività internazionale delle Associazioni consorelle aventi la stessa denominazione e che agiscono per gli stessi scopi.

L'Associazione può, a sua volta, aderire ad Istituti, Enti, organizzazioni del Terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della solidarietà internazionale, purché fondino la loro ragione su una vita democratica e abbiano come fine la solidarietà tra i popoli.

Le modalità di adesione dell'Associazione e la partecipazione della stessa alle varie organizzazioni ed iniziative internazionali, sono decise e stabilite dagli organismi dirigenti nazionali.

Articolo 5 (Adesioni)

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone democratiche ed antifasciste che condividono i principi e intendono perseguire gli scopi del presente Statuto, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica e per i loro principi religiosi o filosofici.

Articolo 6 (Soci)

I soci sono gli aderenti che si iscrivono volontariamente e sono in regola con il pagamento della contribuzione associativa annuale.

A tutti i soci e in tutte le istanze dell'Associazione Nazionale, a salvaguardia delle differenze di genere, è garantito il principio delle pari opportunità.

E' prevista la figura di Amico dell'Associazione: sono Amici dell'Associazione le personalità che per il loro ruolo e la funzione pubblica politica, sociale e culturale, diano prestigio all'Associazione e operino nei loro campi specifici al consolidamento dei rapporti con Cuba.

Gli Amici dell'Associazione possono partecipare alle riunioni dell'Associazione senza diritto di voto.

Articolo 7 (Diritti e doveri)

Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono impegnati a fare circolare le informazioni sull'attività dell'Associazione e su Cuba.

Ogni socio ha il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, di frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro ed all'organizzazione di tutte le iniziative dell'Associazione.

Nessuna limitazione è posta alla piena libertà d'espressione e convinzione dei soci, le cui opinioni per proposte e idee che tendono a sviluppare l'attività associativa, sono discusse con metodo democratico e civile.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee congressuali del Circolo cui appartengono, esercitano il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti da proporre al congresso, nonché alla nomina degli organismi direttivi del Circolo e dei delegati all'assemblea congressuale dell'istanza superiore.

Tutti i soci, se di maggiore età, hanno il diritto di:

- essere eletti negli organi direttivi
- essere delegati alle assemblee congressuali delle istanze superiori
- essere delegati a rappresentare l'associazione a convegni, seminari, nazionali o internazionali, sulla base delle indicazioni degli organi dirigenti nazionali.

Tutti i soci hanno il diritto di sostituire i propri rappresentanti con le medesime modalità con cui sono stati eletti.

Nessun diritto compete al socio e ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate all'Associazione per qualsivoglia titolo.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto.

Articolo 8 (Decadenza dalla qualifica di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato pagamento della contribuzione associativa;
- c) per decisione del Comitato di Garanzia a seguito di una proposta dell'assemblea dei soci del Circolo o della struttura d'appartenenza, in casi d'eccezionale gravità, e qualora il socio abbia:

- violato le norme statutarie
- compromesso gli interessi ed i principi generali dell'Associazione
- danneggiato moralmente e materialmente l'Associazione

La delibera assunta deve essere tempestivamente comunicata agli organismi dirigenti nazionali e all'interessato con comunicazione scritta entro tre giorni.

Nel caso in cui il socio in questione detenga qualsiasi carica direttiva questa si ritiene sospesa in via cautelare e sostituito dall'incarico sino alla definitiva risoluzione della controversia.

Il socio proposto per una misura disciplinare può autonomamente rivolgersi al Comitato di Garanzia per sostenere le proprie ragioni.

Il Comitato di Garanzia ha l'obbligo di esaminare la controversia con obiettività, decidere con la maggioranza dei presenti il provvedimento da adottare e comunicarlo sia alla struttura territoriale competente sia alla Segreteria nazionale.

Articolo 9 (Struttura)

La struttura organizzativa dell'Associazione è prevista in tre livelli:

- CIRCOLO: che è l'organizzazione di base cui i soci aderiscono

- REGIONALE: con la quale si coordinano tutte le attività e le realtà di base
- NAZIONALE: cui fanno capo tutte le realtà regionali e di Circolo che formano, nell'insieme, l'Associazione nazionale. Le decisioni relative allo sviluppo dell'attività ed il suo coordinamento, sulla base delle linee congressuali, sono assunte dal Comitato Direttivo nazionale.

Nell'ambito regionale, dove sussistono le condizioni o ragioni per meglio sviluppare l'attività associativa, possono essere costituiti coordinamenti tra i Circoli a livello di zona, circoscrizionali, comunità montane, ecc. i cui componenti saranno eletti dai singoli Circoli. Tutte le realtà ad ogni livello hanno una comune denominazione: Associazione Nazionale di Amicizia Italia - Cuba.

Articolo 10 (Unicità dell'Associazione)

La tessera di socio a qualsiasi titolo rilasciata dal Circolo, è unica per tutto il territorio nazionale ed è emessa annualmente dalla Associazione Nazionale.

Il Comitato Direttivo nazionale stabilisce le modalità del tesseramento, la quota minima associativa ed il contributo che per ogni tessera sottoscritta deve essere versato all'Associazione Nazionale.

I Circoli hanno l'obbligo di versare le quote raccolte e consegnare nel più breve tempo possibile i tagliandi delle tessere rilasciate alla Segreteria nazionale, in modo che il socio possa esercitare i propri diritti, compreso quello dell'informazione.

I singoli Circoli non possono aumentare la quota minima della tessera associativa senza la previa autorizzazione del Comitato Direttivo nazionale.

Le organizzazioni territoriali sono titolari, nel proprio ambito geografico, di piena autonomia nelle iniziative, purché rispettino gli scopi e gli indirizzi dell'Associazione e le norme dello Statuto.

Le strutture dell'Associazione ad ogni livello hanno l'impegno principale di sostenere e realizzare tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione Nazionale e di sostenere la stessa finanziariamente.

Articolo 11 (Organismi dirigenti nazionali)

Gli organismi dirigenti e rappresentativi della Associazione a livello nazionale sono:

- a) l'Assemblea congressuale;
- b) il Comitato Direttivo
- c) la Segreteria nazionale
- d) il Presidente
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori
- f) il Comitato di Garanzia

Articolo 12 (Congresso Nazionale)

L'Assemblea congressuale è convocata una volta ogni tre anni dal Comitato Direttivo nazionale.

Essa è valida con la presenza della maggioranza dei delegati.

Fissa le linee generali dell'attività, le norme statutarie, le modalità delle adesioni, rende conto dell'attività svolta nel periodo precedente e decide gli impegni programmatici per il periodo futuro.

L'Assemblea congressuale è sovrana, stabilisce il numero e i criteri per la composizione degli organismi dirigenti.

Elegge il Comitato Direttivo nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori e il Comitato di Garanzia, ed i supplenti a detti organismi nella misura di $\frac{1}{4}$ (arrotondato per eccesso) degli effettivi, con il voto della maggioranza assoluta dei delegati presenti.

L'Assemblea congressuale è composta dai delegati eletti nei congressi di Circolo.

Il numero dei delegati partecipanti al Congresso Nazionale è stabilito dal Comitato Direttivo nazionale, sulla base della proporzione del numero dei soci presenti all'interno del singolo Circolo.

Partecipano di diritto al Congresso Nazionale, con la sola facoltà di parola, i componenti del Comitato Direttivo nazionale, della Segreteria nazionale, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Comitato di Garanzia ed il Presidente uscenti. Essi hanno il diritto al voto se delegati eletti dalle assemblee congressuali di Circolo.

Partecipano, senza diritto di voto, rappresentanti delle istituzioni, enti, partiti, associazioni, personalità del mondo politico, culturale e sociale, esperti ed invitati dall'Associazione Nazionale e dalle assemblee congressuali di Circolo.

L'Assemblea congressuale può essere convocata in via straordinaria a richiesta della maggioranza assoluta:

- del Comitato Direttivo
- dei Circoli
- degli iscritti.

L'Assemblea congressuale delibera in base al voto di maggioranza.

Le votazioni si svolgono di norma in modo palese, oppure con scrutinio segreto qualora è richiesto da almeno il 20% dei delegati presenti all'assemblea.

Qualora fossero presenti più liste per l'elezione degli organismi dirigenti, la nomina degli eletti avverrà in forma proporzionale ai voti raccolti da ciascuna lista.

Ad ogni Assemblea congressuale ordinaria o straordinaria, qualsiasi carica precedentemente acquisita, s'intende dimissionaria e le funzioni di direzione sono assunte in forma transitoria dalla Presidenza del Congresso.

Il Comitato Direttivo, il Comitato di Garanzia ed il Collegio dei Sindaci Revisori possono essere rinnovati, prima della loro scadenza, attraverso la convocazione dell'Assemblea congressuale straordinaria.

Articolo 13 (Comitato Direttivo nazionale)

Il Comitato Direttivo nazionale è composto di componenti eletti dal Congresso.

Il Comitato Direttivo nazionale può avvalersi della collaborazione di personalità ed esperti nei vari settori delle attività previste dall'Associazione.

Il Comitato Direttivo nazionale opera collegialmente. Propone i piani d'attività, indirizza e controlla l'operato della Segreteria Nazionale, propone eventuali accordi con le istituzioni cubane e le associazioni internazionali, decide nel merito d'adesione e partecipazione ad istituzioni, organizzazioni, iniziative nazionali ed internazionali.

Il Comitato Direttivo nazionale decide sul rendiconto finanziario e patrimoniale della Associazione e stabilisce le modalità delle quote associative o di altri proventi per l'autofinanziamento dell'Associazione stessa. Il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo deve essere predisposto ed approvato annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo e reso pubblico mediante comunicazione dello stesso ai Circoli.

Il Comitato Direttivo nazionale decide, previa proposta del Comitato di Garanzia, sugli eventuali provvedimenti disciplinari (commissariamento o scioglimento) nei confronti delle organizzazioni territoriali che non si attengono agli scopi dell'Associazione previsti dallo Statuto o per la violazione delle sue norme.

Il Comitato Direttivo nazionale elegge al suo interno il Presidente, la Segreteria nazionale di cui stabilisce il numero dei componenti e il Tesoriere con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Elegge inoltre, su proposta della Segreteria nazionale, l'Amministratore. Qualora l'Amministratore fosse individuato all'interno del Comitato Direttivo nazionale, la posizione resasi vacante dovrà essere sostituita.

Il Comitato Direttivo nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

La riunione del Comitato Direttivo nazionale è validamente costituita ed è atta a deliberare, in prima convocazione, con almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La riunione del Comitato Direttivo nazionale deve essere convocata per iscritto almeno 15 giorni prima della data prevista, precisando l'ordine del giorno.

Sono considerati decaduti da componenti del Comitato Direttivo nazionale coloro che assommano tre assenze consecutive non giustificate. Il Comitato Direttivo nazionale propone la loro sostituzione, ricorrendo alla lista degli eletti supplenti, alla quale farà riferimento anche per posizioni comunque vacanti nel Comitato Direttivo nazionale. Lo stesso può cooptare nuovi componenti nella misura non superiore a 10 % in aumento. Il Presidente ed i componenti della Segreteria nazionale possono essere rinnovati dal Comitato Direttivo nazionale, in qualsiasi momento, con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Al Comitato Direttivo nazionale è altresì conferita la facoltà di intervenire su gli opportuni articoli dello Statuto per il recepimento degli obblighi derivanti da intervenute norme di legge.

Articolo 14 (Segreteria nazionale)

La Segreteria nazionale è eletta dal Comitato Direttivo nazionale su proposta del Presidente nazionale.

Compito della Segreteria nazionale è dirigere l'Associazione e in particolare svolgere le seguenti funzioni:

- a) mantenere i rapporti con le istituzioni cubane e le sedi diplomatiche, con le istituzioni nazionali ed internazionali, con le associazioni a livello nazionale ed internazionale
- b)) elaborare i piani di lavoro e le iniziative sottoponendole all'approvazione del Comitato Direttivo nazionale
- c) amministrare il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, preparando le proposte da sottoporre al Comitato Direttivo nazionale
- d) curare la pubblicazione di periodici, riviste, studi, monografie e notiziari sulle attività associative, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo nazionale.
- e) convocare quando è necessario, e partecipare se richiesto, alle riunioni o alle assemblee delle diverse realtà territoriali, per un continuo e proficuo rapporto tra centro e base
- f) sottoporre alla discussione e, se è il caso, al parere del Comitato Direttivo nazionale, fatti e comportamenti in grave contrasto con le norme statutarie e con gli scopi e i principi dell'Associazione, per l'assunzione degli eventuali provvedimenti disciplinari da parte del Collegio di Garanzia

Nell'ambito della Segreteria nazionale sono suddivisi i compiti secondo i vari settori d'attività.

Le riunioni della Segreteria nazionale non hanno una frequenza fissa, ma dovranno indicativamente svolgersi almeno una volta al mese. Anche per la Segreteria nazionale vale la decadenza della carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.

I componenti decaduti debbono essere sostituiti dal Comitato Direttivo nazionale nella prima riunione che all'uopo deve essere immediatamente convocata.

Alla Segreteria nazionale sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e in particolare di richiedere e utilizzare fidi presso istituti di credito.

Articolo 15 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Comitato Direttivo nazionale.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte alle istituzioni italiane e cubane, nei confronti dell'ICAP e delle varie associazioni, enti, partiti, rappresentanze nazionali ed internazionali.

Il Presidente è responsabile delle attività della Segreteria nazionale e del funzionamento del Comitato Direttivo nazionale.

Il Presidente deve garantire la tenuta di un registro dei verbali in cui devono essere annotate le presenze, le assenze, gli argomenti trattati e il risultato di eventuali votazioni di ogni riunione del Comitato Direttivo nazionale.

Delle riunioni del Comitato Direttivo nazionale redige un verbale da rendere noto a tutti i Circoli e al Comitato Direttivo nazionale a breve scadenza.

La firma sociale spetta al Presidente, al Tesoriere e ad uno o più soci con esclusione dell'Amministratore, secondo dove sono stabiliti i rapporti con i conti correnti bancari o postali. Le firme potranno essere congiunte o disgiunte, secondo le delibere del Comitato Direttivo nazionale.

Articolo 16 (Amministratore)

L'Amministratore ha il compito di provvedere alle registrazioni contabili ed alle eventuali operazioni fiscali ed amministrative, alla stesura del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, al controllo del versamento delle quote associative da parte dei Circoli.

Inoltre deve relazionare al Comitato Direttivo nazionale, quando ne sia fatta richiesta, sull'andamento amministrativo dell'Associazione.

Articolo 17 (Collegio dei Sindaci Revisori)

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre componenti effettivi e due supplenti e sono eletti dall'Assemblea congressuale con il voto della maggioranza assoluta dei delegati, scelti tra gli iscritti con provata esperienza.

Possono essere scelti anche tra esterni all'Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla gli atti amministrativi dell'Associazione, vigila sulla regolarità del rendiconto economico e finanziario proponendo eventuali correzioni, modifiche, indicazioni per il buon funzionamento dell'aspetto amministrativo dell'Associazione.

Ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo sull'amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno un Presidente.

Il Collegio può essere invitato a tutte le riunioni del Comitato Direttivo nazionale.

Articolo 18 (Comitato di Garanzia)

Il Comitato di Garanzia è l'organismo che contribuisce alla tutela dei principi ispiratori degli scopi delle regole di funzionamento dell'Associazione, della democrazia interna e dell'attuazione delle disposizioni delle regole dello Statuto.

Il Comitato di Garanzia, oltre alle funzioni disciplinari, ha altresì lo scopo di formulare proposte per il superamento dei conflitti tra gli organismi dirigenti ed adottare misure per risolverli, di esprimere pareri sulla corretta interpretazione e attuazione delle norme statutarie.

I provvedimenti del Comitato di Garanzia sono, per gli associati, definitivi e vincolanti. Il ricorso alle misure disciplinari va considerato come rimedio estremo a inadempienze statutarie ed a situazioni di pregiudizio dell'immagine dell'Associazione Nazionale non risolvibili con il confronto politico.

Il Comitato di Garanzia ha competenza su tutti i livelli dell'Associazione ed è composto di cinque componenti e tre supplenti eletti dall'Assemblea congressuale con la maggioranza assoluta dei voti dei delegati, scelti tra gli iscritti con provata esperienza.

I componenti del Comitato di Garanzia non possono ricoprire alcun altro incarico a livello nazionale.

Il Comitato di Garanzia ha funzione d'organo giudicante, circa qualsiasi controversia sorga tra singoli soci, tra un socio e la sua struttura territoriale, fra due o più Circoli, fra Circoli e Comitato Direttivo nazionale od altra persona od organismo dirigente nazionale.

Il Comitato di Garanzia ha l'obbligo di esaminare la questione con il massimo d'obiettività, sentendo le parti in causa e di emettere un giudizio che dovrà comunicare, oltre ai soggetti e agli organismi interessati, al Comitato Direttivo nazionale prendendo, se lo riterrà opportuno, i necessari provvedimenti disciplinari che possono essere: la diffida, la sospensione, l'espulsione entro 30 giorni a partire da quando gli è pervenuta la richiesta di provvedimento disciplinare. Il Comitato di Garanzia propone lo scioglimento o il commissariamento di un Circolo o di un Coordinamento regionale al Comitato Direttivo nazionale.

Il Comitato di Garanzia ha altresì funzione giudicante per i componenti degli organismi nazionali.

Il giudizio deve essere deciso a maggioranza dei componenti il Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia elegge al suo interno un Presidente e partecipa senza diritto di voto a tutte le riunioni del Comitato Direttivo nazionale.

Articolo 19 (il Circolo)

L'organizzazione di base è il CIRCOLO che raggruppa tutti gli associati nell'ambito del suo territorio. Il Circolo si costituisce, su parere vincolante della Segreteria nazionale, con un minimo di 15 iscritti. La ratifica e le eventuali deroghe a questo numero minimo dovranno essere approvate dal Comitato Direttivo nazionale.

L'assemblea congressuale del Circolo elegge un segretario, che ne assume la rappresentanza legale, un tesoriere ed un amministratore. Nei Circoli con più di 30 soci l'assemblea può eleggere anche un comitato direttivo. Il comitato direttivo del Circolo elegge il suo o i suoi rappresentanti nel Coordinamento regionale. Laddove esiste un comitato direttivo, il segretario sarà eletto da quest'ultimo organismo.

Nella città con più di 300.000 abitanti, possono essere costituiti più Circoli su iniziativa di singoli o per decisioni congressuali e non in contrapposizione con il Circolo già esistente.

E' possibile costituire un comitato cittadino composto di rappresentanti dei Circoli. Compito del comitato cittadino è coordinare l'attività politica dei Circoli e le loro iniziative nell'ambito

cittadino e rappresentare unitariamente l'Associazione Nazionale nei confronti d'istituzioni, forze politiche e sociali del territorio.

In previsione dell'Assemblea congressuale nazionale, tutte le cariche elettive devono essere rinnovate.

Il Circolo è la sede permanente per:

- discutere l'attività associativa a carattere locale, regionale e nazionale
- far circolare le informazioni tra i soci
- dibattere sugli avvenimenti che interessano gli scopi dell'Associazione
- concretizzare l'impegno volontario d'attività e d'idee d'ogni singolo associato

L'assemblea degli iscritti al Circolo deve essere convocata mediante comunicazione scritta (posta ordinaria o elettronica, salvo diversa disposizione dell'iscrittura/o) almeno 15 giorni prima della data prevista, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea del Circolo, si riunisce una volta l'anno per discutere ed approvare l'attività svolta e programmare quella futura ed il rendiconto economico e finanziario. Il verbale dell'assemblea e copia del rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla Segreteria Nazionale. L'assemblea dei soci ha la possibilità di verificare l'operato dei dirigenti del Circolo e deliberare eventuali integrazioni o sostituzioni.

Il segretario del Circolo rappresenta l'Associazione Nazionale in luogo, ha la firma assieme al tesoriere ed eventualmente ad uno o più soci del Circolo.

Le firme possono essere congiunte o disgiunte, secondo le decisioni dell'assemblea.

Il Circolo gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario e/o postale a se intestato. E' categoricamente escluso a tale scopo l'utilizzo di conti correnti intestati a singole persone.

Ove per qualsiasi causa non fosse possibile proseguire nella gestione ed amministrazione del Circolo, è convocata l'assemblea straordinaria la quale delibererà, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, lo scioglimento del Circolo medesimo nominando uno o più commissari scelti tra gli iscritti del Circolo o nominati dal Comitato Direttivo nazionale per il componimento degli affari urgenti e per le operazioni di chiusura dell'organismo.

Articolo 20 (Coordinamento regionale)

L'Associazione, nel porsi l'obiettivo dello sviluppo della sua attività su tutto il territorio nazionale, promuove la formazione di Coordinamenti regionali fra tutti i Circoli o gruppi esistenti nella regione.

Il Coordinamento regionale, là dove è costituito, è un organo politico e rappresentativo, in proporzione al numero dei soci iscritti a ogni Circolo, di cui fa parte di diritto almeno un rappresentante per ogni Circolo.

Possono far parte del Coordinamento regionale anche persone rappresentative o esperti che collaborano con l'Associazione, purché iscritti.

Il Coordinamento regionale elegge al proprio interno un coordinatore che assume la rappresentanza legale del Coordinamento regionale e un amministratore, si riunisce periodicamente e stabilisce un piano di attività tenendo conto degli impegni nazionali, delle forze e dei mezzi e delle possibilità reali per realizzare obiettivi concreti.

Il Coordinamento regionale è la sede per lo scambio d'informazioni ed esperienze tra le varie realtà di base, all'interno del quale si promuove il più stretto raccordo tra i Circoli e gli

organismi nazionali. Esso rappresenta l'Associazione nei rapporti con le istituzioni locali al proprio livello.

Il Coordinamento regionale ha il compito di garantire la vita democratica delle associazioni territoriali che fanno capo ad esso, dare un aiuto a quelle più deboli, sviluppare iniziative autonome nell'ambito del proprio territorio al fine di sostenere o raggiungere gli obiettivi dell'Associazione nazionale.

Ogni Coordinamento regionale non appena sia formato, ha l'obbligo di comunicare la sua composizione alla Segreteria Nazionale, che a sua volta ne dà notizia al Comitato Direttivo nazionale. Ha l'obbligo altresì di relazionare sulle decisioni delle riunioni e sulla sua attività alla Segreteria nazionale, oltre che sulle eventuali modificazioni dei suoi componenti.

In accordo con la Segreteria nazionale, il Coordinamento regionale promuove anche rapporti con le istituzioni cubane per scambi culturali, artistici, di gemellaggio, d'attività varie, compresi viaggi di studio, turismo e di lavoro volontario.

Il Coordinamento regionale gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario e/o postale e un proprio codice fiscale, a se intestato. E' categoricamente escluso a tale scopo l'utilizzo di conti correnti postali e/o bancari intestati a singoli soci.

Il Coordinamento regionale, una volta l'anno, discute e approva l'attività svolta ed il rendiconto economico e finanziario e programma l'attività futura. Il verbale della discussione e copia del rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmesso alla Segreteria nazionale e ai Circoli esistenti nella regione.

Il Coordinamento regionale è abilitato ad iscriversi nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale ed a stipulare le relative convenzioni.

Articolo 21 (Autonomia delle strutture)

Ogni struttura dell'Associazione nazionale, nel proprio ambito e funzioni autonome, è responsabile del proprio patrimonio mobile e immobile, ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni con società, associazioni o persone terze di carattere economico e/o finanziario.

Articolo 22 (Autofinanziamento)

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia - Cuba e tutte le sue organizzazioni presenti sul territorio svolgono la loro attività senza fini di lucro e traggono i loro proventi da:

- a) quote associative
- b) contributi volontari da persone, istituti pubblici e privati, da organizzazioni democratiche, donazioni, lasciti, ecc.
- c) da proventi derivanti da attività promozionali di vendita di pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti artigianali, da iniziative culturali, politiche, sportive, spettacoli e feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo
- d) sottoscrizioni tra i soci o nell'ambito delle attività sociali svolte secondo gli scopi della Associazione

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

Articolo 23 (Informazione)

L'Associazione dispone di una propria rivista periodica denominata "El Moncada". La quota d'abbonamento alla pubblicazione è compresa nella quota d'iscrizione all'Associazione. I soci hanno il diritto di ricevere gratuitamente la rivista al proprio domicilio.

La collaborazione a "El Moncada" è aperta a tutti i Circoli ed a tutti i soci.
La redazione della rivista è nominata dalla Segreteria nazionale e svolge un lavoro autonomo. Il periodico deve informare i soci sulla linea politica dell'Associazione, gli obiettivi che si propone, l'attività dei Circoli ed il dibattito all'interno dell'Associazione. Sostiene le campagne politiche, di tesseramento, di sottoscrizioni, dei viaggi, delle brigate di lavoro e tutte le iniziative che sono decise dal Comitato Direttivo nazionale. I Circoli sono tenuti a sostenere finanziariamente la rivista con iniziative varie e raccolta di pubblicità.

Articolo 24 (Avanzi di gestione e patrimonio)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ogni provento delle attività tra i soci in ogni modo denominati durante la vita dell'Associazione stessa.
L'Associazione, ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per garantire il proseguimento delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni mobili ed immobili di sua proprietà. Il patrimonio non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione di un Congresso straordinario.
Nel caso di scioglimento di un Circolo, i suoi beni mobili ed immobili ed eventuali fondi di capitali diventano patrimonio dell'Associazione Nazionale.
Nel caso di scioglimento dell'Associazione, dovuto a qualsiasi motivo, il Congresso straordinario procederà alla nomina di uno o più liquidatori allo scopo di accertare la sua consistenza patrimoniale.
Il Patrimonio sarà devoluto a Enti o ad Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia – Cuba, e comunque di utilità sociale, secondo le modalità stabilite dai liquidatori e in armonia con quanto disposto al riguardo dal D. Lgs. 460/97.

Articolo 25 (Sede Nazionale)

L'Associazione Nazionale ha la sua sede legale in Roma.
Il Comitato Direttivo nazionale, su proposta della Segreteria nazionale, decide la collocazione della sede operativa.

Art.26 (Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.